

# Accordo Territoriale

Tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale

per l'integrazione e lo sviluppo delle intese attuative dell'Accordo Stato-Regioni del 19 giugno 2003, per il rinnovo dell'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale a partire dal 2006/2007 (nell'ambito di quanto previsto dal Capo II, III e IV del Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005) e per la definizione del Piano pluriennale regionale per la programmazione dei percorsi IFTS 2004/2006 e delle relative misure di sistema

**ACCORDO TERRITORIALE**  
**TRA**  
**REGIONE LOMBARDIA**  
**E**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

**VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;

**VISTA** L.R. 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)".

**VISTA** L.R. 1/1999 "Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego".

**VISTA** la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, in materia di definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;

**VISTO** il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

**VISTA** la Risoluzione del Consiglio dell'UE 12 novembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale;

**VISTO** l'Accordo quadro 19 giugno 2003 in sede di Conferenza unificata per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53;

**VISTO:** il Protocollo d'Intesa del 25 settembre 2003 tra Regione Lombardia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in

attuazione dell'Accordo Quadro 19 giugno 2003 per la realizzazione di azioni volte allo sviluppo di un'offerta formativa di istruzione e formazione professionale;

**VISTO** l'Accordo in sede di Conferenza unificata 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi, in attuazione dell'Accordo Quadro 19 giugno 2003;

**VISTO** l'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata 28.10.2004 per la certificazione finale ed intermedia ed il riconoscimento dei crediti formativi;

**VISTA** la Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69 ed il D.L. 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione in materia di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;

**VISTI** gli Standard minimi delle Competenze Tecnico Professionali approvati in Conferenza Unificata Stato - Regioni del 29 aprile 2004;

**VISTO** l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 25 novembre 2004 per la programmazione dei percorsi del sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi per il triennio 2004/2006;

**VISTA** la nota del 3.12.04 n.1708/C1A del MIUR-Direzione generale per l'istruzione post-secondaria, con la quale viene assegnata alla Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia l'importo di € 6.615.550,73 sul capitolo 1442 per l'attivazione di corsi IFTS 2004/2006;

**PRESO ATTO** dei positivi risultati conseguiti mediante le iniziative coordinate dal Comitato Paritetico di coordinamento della sperimentazione di cui all'art. 3 comma 6 del Protocollo d'Intesa MIUR-Regione Lombardia del 25 settembre 2003 e dall'Accordo Territoriale del 12 dicembre 2003, particolarmente attraverso le attività della Segreteria Tecnica;

**RITENUTO** necessario procedere all'integrazione degli Accordi relativi ai percorsi sperimentali di IFP, per garantire sia la prosecuzione dei percorsi sperimentali già attivati, sia l'istituzione di nuove annualità di percorsi presso gli Istituti scolastici per gli aa.ss. 2006/07 e successivi;

**ACCERTATO** che il rafforzamento della connessione dell'offerta di istruzione e formazione professionale (IFP) con l'ambito territoriale o settoriale di riferimento è un obiettivo che negli ultimi anni è sempre stato sotteso alla programmazione delle politiche nazionali e regionali;

**RITENUTO** che occorre assicurare una maggiore visibilità, stabilità e qualità, nonché uno sviluppo dell'offerta di istruzione e formazione professionale anche nell'ambito terziario non universitario, tramite la costituzione di "Poli formativi" per l'istruzione e la formazione superiore, per dare una risposta organica e articolata ai complessi fabbisogni dei sistemi territoriali o filiere settoriali a fronte dei nuovi scenari competitivi, con l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario riferite a specifici settori economico-produttivi, secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale;

**PRESO ATTO** che in Lombardia è già attivo il progetto Campus, avviato in forza dell'intesa siglata in data 11 gennaio 2005 tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale, e finalizzato alla progettazione, a partire dall'anno formativo 2004/2005, e alla realizzazione, a partire dall'anno formativo 2005/2006, di una offerta formativa sperimentale su base territoriale di istruzione e formazione professionale (Progetto "Campus dell'istruzione e formazione professionale"), nonché di percorsi IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore) per le aree dell'Automazione industriale (A.I.) e delle Tecnologie d'informazione e comunicazione (T.I.C.);

**PRESO ATTO** che il Comitato regionale IFTS, nella riunione del 25 gennaio 2006, ha condiviso l'ipotesi di attuazione dei Poli formativi elaborata dalla Regione Lombardia con riferimento alle "Linee guida per la programmazione dei percorsi IFTS" della Conferenza Unificata del 25.11.2004 e alle "Linee di indirizzo per l'offerta formativa 2005/2006" approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.403 del 26 luglio 2005;

**RITENUTO** di procedere, per realizzare la governance del sistema di IFP in ambito regionale, alla definizione concordata di un Programma annuale per l'attuazione del presente accordo;

## **SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO**

### **Articolo 1**

#### *Ambito e Finalità*

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa e nell'ambito degli Accordi vigenti, alla realizzazione di tutte le forme di collaborazione utili all'attuazione del DLgs n. 76/05 e del Capo II, III e IV del DLgs n. 226 del 17 ottobre 2005, e in particolare per:

- la prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale già avviati e la promozione di ulteriori percorsi, da parte di Enti di formazione accreditati e di Istituti Tecnici e Professionali a partire dall'a.s. 2006/07 e seguenti, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del DLgs 226/05 e degli Accordi quadro e dei protocolli di Intesa di cui in premessa;
- la programmazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi per il triennio 2004/2006 e la definizione di un apposito Piano regionale pluriennale per realizzare un sistema integrato di istruzione e formazione professionale superiore non universitaria;
- la realizzazione delle condizioni utili all'adempimento degli artt. 27, c.3 e 28, c. 4 del DLgs n.226/05, relative alla programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, nonché al trasferimento delle funzioni, dei beni e delle risorse alla Regione e agli Enti locali, nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, nell'ambito delle specifiche intese previste in sede di Conferenza Unificata.

## Articolo 2

### *Percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale in Diritto Doveri di Istruzione*

1. Le parti sostengono la prosecuzione e il rinnovo dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale già avviati e la promozione di ulteriori percorsi da parte di Enti di formazione accreditati e di Istituti Tecnici e Professionali a partire dall'a.s. 2006/07. Tali percorsi sono rivolti al conseguimento del titolo di qualifica di IFP triennale, al conseguimento del diploma di IFP, con valore nazionale e riferito a figure professionali in relazione al terzo livello di cui alla decisione del Consiglio 85/368/CEE, nonché all'eventuale prosecuzione degli studi.
2. Il titolo di diploma di cui al comma precedente consente, nel rispetto della normativa vigente:
  - l'inserimento nel mondo del lavoro, in corrispondenza delle figure di livello tecnico;
  - l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale superiore;
  - la prosecuzione degli studi nelle classi degli Istituti scolastici, secondo gli ordinamenti vigenti e secondo le modalità definite dall'accordo 28/10/04.
3. Ai fini dell'ammissione all'Università, la Regione Lombardia e l'USR si impegnano a promuovere la realizzazione, d'intesa con le Università del territorio regionale, di percorsi propedeutici agli esami di Stato destinati ai giovani in possesso del diploma di IFP di cui al comma 1 del presente articolo.
4. A partire dal 2006, gli Istituti scolastici interessati possono presentare proposte di istituzione dei nuovi percorsi congiuntamente alla Regione Lombardia ed all'USR entro il 30 marzo di ogni anno, dichiarando il progetto di riferimento tra quelli già validati, con eventuali integrazioni e/o proposte di nuovi profili/figure tra quelli compresi nel "Repertorio" della Regione Lombardia", e comunque in conformità con i documenti definiti (anche in corso d'opera) dalla Segreteria tecnica del Comitato Paritetico di coordinamento della sperimentazione, con particolare riferimento ai "Punti essenziali comuni della progettazione congiunta Enti di formazione – Istituti scolastici", che è parte integrante del presente Accordo. I progetti saranno valutati e selezionati dalla citata Segreteria Tecnica tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa, entro il 30 aprile di ogni anno.
5. I percorsi di cui ai commi precedenti dovranno essere rispondenti:
  - ai Livelli Essenziali delle Prestazioni di cui al DLgs n 226/05;
  - a quanto definito a livello nazionale nell'ambito del percorso di partenariato istituzionale previsto dall'art. 4 dell'Accordo quadro del 19 giugno 2003;
  - agli Standard Formativi Minimi richiesti per il riconoscimento e la validità in ambito nazionale dei titoli;
  - alle *Indicazioni regionali*, relativamente alle aree, alle figure professionali, agli aspetti di carattere didattico metodologico, agli standard di certificazione ed ai requisiti di erogazione dell'offerta.

6. La rispondenza ai requisiti di cui al comma precedente è finalizzata a consentire il rilascio dei titoli di qualifica e di diploma validi per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, per l'iscrizione ai servizi per l'impiego e l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché per l'acquisizione di crediti validi anche per la prosecuzione degli studi o il passaggio ad altri percorsi di istruzione e di istruzione e formazione.

7. Gli Enti di Formazione accreditati partecipano alla sperimentazione secondo le modalità definite dalle Linee di Indirizzo dell'offerta formativa annualmente approvate dalla Regione Lombardia.

8. Le attività sperimentali attivate saranno coordinate e monitorate nell'ambito del Comitato Paritetico di Coordinamento della Sperimentazione e della sua Segreteria Tecnica.

### **Articolo 3**

#### *Offerta formativa territoriale*

1. Conformemente alla nota ministeriale prot n° 1327/EDA1 del 5 novembre 2004 della DG MIUR per l'Istruzione post secondaria e degli Adulti, tra i nuovi percorsi di cui all'art. 2 potranno essere compresi anche corsi serali.

2. Allo scopo di favorire la programmazione territoriale dell'offerta formativa dei percorsi di IFP le parti promuovono momenti di confronto con le Amministrazioni Provinciali.

### **Articolo 4**

#### *Standard minimi dei percorsi formativi*

1. Le parti si impegnano ad avviare, nell'ambito del Comitato paritetico di Coordinamento della sperimentazione e della sua Segreteria Tecnica, gruppi di lavoro tecnici congiunti tra operatori e referenti tecnici del mondo della formazione e dell'istruzione, finalizzati all'approfondimento ed alla definizione, in ambito territoriale:

- a) delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili formativi professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
- b) degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);
- c) degli standard minimi relativi a processi di certificazione delle competenze ed al riconoscimento dei crediti.

### **Articolo 5**

#### *Orientamento e azioni per il successo formativo*

1. La Regione Lombardia e l'U.S.R., al fine di massimizzare l'efficacia dell'offerta formativa di cui all'art. 2, promuovono la realizzazione di Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti (LARSA) da parte degli Enti di formazione accreditati e delle Istituzioni

scolastiche, anche a carattere territoriale, atti a consentire i passaggi verticali ed orizzontali tra i diversi percorsi. La Regione Lombardia e l'U.S.R. promuovono altresì azioni di orientamento, di sostegno agli allievi disabili, di accompagnamento e di personalizzazione dei percorsi, utili anche alla prevenzione dei fenomeni di dispersione/evasione del diritto dovere di istruzione.

2. I LARSA saranno previsti tanto per favorire l'ingresso di nuovi allievi in percorsi sperimentali già attivati, quanto per il passaggio (in ingresso o in uscita) tra percorsi sperimentali e percorsi ordinamentali ai sensi dell'Accordo in Conferenza Unificata del 28-10-04.

3. Le Istituzioni scolastiche potranno, ove reso strettamente necessario dalla mancanza di risorse professionali interne, stipulare contratti d'opera con personale qualificato per lo svolgimento delle azioni di cui al comma 1 e di quelle formative dell'area professionalizzante, utilizzando anche a tal fine le risorse messe a disposizione dalla L. 440/97.

## Articolo 6

### *Crediti e certificazioni*

1. Ferme restando le competenze affidate alle Commissioni di istituto o di rete dall'OM 87/2004 in materia di certificazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, riconoscimento di crediti e passaggi tra i sistemi formativi, è costituito un Gruppo di Lavoro "crediti e certificazioni", al fine di facilitare l'assunzione di criteri comuni in relazione agli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso a cui il candidato aspira ad essere inserito e valorizzando la coerenza con la qualifica professionale posseduta. Tale Gruppo di Lavoro ha i seguenti compiti:

- a) produrre linee-guida per l'individuazione degli ambiti di equivalenza di cui all'art. 6 dell'accordo Stato Regioni del 28 ottobre 2004;
- b) svolgere un ruolo di consulenza per le Commissioni di cui all'OM 87/04 costituite presso le Istituzioni scolastiche;
- c) valutare periodicamente le domande di soggetti, che dichiarano di possedere titoli di studio e certificati, provenienti da Paesi con i quali l'Italia non condivide accordi di riconoscimento reciproco degli stessi, al fine del passaggio o dell'inserimento in percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati nel territorio regionale, applicando le necessarie procedure in termini di riconoscimento dei crediti, operando congiuntamente con l'organismo formativo di riferimento e con gli organismi regionali preposti.

2. Il Gruppo di Lavoro di cui al comma precedente è costituito nell'ambito della Segreteria Tecnica del Comitato Paritetico della Sperimentazione e può avvalersi di specifiche consulenze tecniche.

3. La Regione Lombardia e l'USR si impegnano inoltre ad emanare una Circolare contenente indicazioni relative a:

- a) scadenze temporali per la nomina delle Commissioni di istituto o di rete di cui al punto 1 e per la presentazione delle domande;

- b) strumenti e modalità di nomina degli esperti in prima applicazione dell'art.4, comma 2 dell'OM 87/04;
- c) proposte di modulistica in coerenza con l'art 3, comma 2 dell'OM 87/04.

4. La Regione e l'USR, in conformità con le indicazioni e gli standard definiti in sede regionale e nazionale, si impegnano a promuovere azioni e modalità sperimentali per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite anche in contesti non formali ed informali; tali azioni potranno comprendere l'individuazione di poli territoriali per la certificazione delle competenze degli adulti, in accordo con il Comitato Regionale per l'Educazione degli Adulti.

## **Articolo 7**

### *Anagrafe del diritto dovere di istruzione e formazione*

1. La Regione Lombardia e l'USR si impegnano a procedere all'implementazione ed all'adeguamento dell'anagrafe dei giovani tenuti all'assolvimento del nuovo diritto-dovere di istruzione e formazione.

## **Articolo 8**

### *Poli formativi di istruzione e formazione professionale superiore*

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito delle linee di programmazione definite nell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 25 novembre 2004 per la programmazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi per il triennio 2004/2006, a sostenere la costituzione di "*poli formativi*", che aggregino e rendano visibile l'offerta del sistema di IFP con azioni volte a rispondere alla domanda di competenze da parte del sistema delle imprese, a garantire risorse professionali per lo sviluppo del sistema stesso e a migliorarne la qualità.
2. Il Polo formativo, quale risposta organica e articolata ai complessi fabbisogni di un determinato sistema territoriale o filiera settoriale a fronte dei nuovi scenari competitivi, non si risolve unicamente nella predisposizione di percorsi formativi IFTS, ma prevede un'ampia e diversificata offerta di formazione e di servizi che ne sostengono la progettazione e facilitano la conoscenza, l'accettazione e la diffusione.
3. I Poli formativi:
  - o promuovono complementarietà e *partnership* tra tutti i soggetti che agiscono nel contesto territoriale o settoriale (Istituti scolastici, Centri di Formazione Professionale, Università, Fondazioni e Centri di Ricerca, Centri di innovazione e Parchi scientifici e Tecnologici (PST), Agenzie di sviluppo locale e Centri per l'impiego, Collegi professionali, Imprese singole, associate e consorzi, Rappresentanze datoriali e sindacali);
  - o devono tendere all'individuazione di canali di finanziamento privati e/o locali ad integrazione delle attività svolte con il co-finanziamento pubblico;

- non costituiscono nuovi soggetti o sovrastrutture permanenti, bensì mirano a ridefinire il posizionamento dei diversi soggetti della filiera formativa del sistema di IFP e ad innovare i modelli organizzativi e di servizio da essi adottati;
  - sono attivati e finanziati per un periodo di tempo definito (massimo un triennio) e secondo obiettivi specifici e ben definiti.
4. In tale cornice si iscrive l'avvio di un avviso pubblico con un invito a presentare candidature per la realizzazione di "Poli formativi" di istruzione e formazione tecnico-professionale superiore per settori produttivi prioritari di intervento, al fine di esplicitare, valorizzare e stabilizzare le più rappresentative esperienze di concentrazione della domanda e di integrazione dei servizi già elaborate dal sistema pubblico e privato lombardo

### **Articolo 9**

#### *Rafforzamento delle competenze degli operatori e diffusione delle buone prassi*

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le competenze professionali presenti nel sistema di istruzione e formazione professionale, nonché di ottimizzare l'apporto delle risorse umane presenti e coinvolte nel processo di sperimentazione, la Regione Lombardia e l'USR si impegnano a mantenere e sviluppare specifiche azioni di formazione e qualificazione degli operatori del sistema dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale, anche a completamento delle analoghe iniziative intraprese dalle istituzioni scolastiche e dalle strutture formative coinvolte.
2. Gli interventi sono finalizzate alla elaborazione e diffusione di linee guida, di strumenti metodologici e tecnici, di buone prassi.

### **Articolo 10**

#### *Indirizzo, monitoraggio, valutazione e ricerca*

1. La Regione Lombardia e l'USR individuano il Comitato paritetico di coordinamento della sperimentazione e la sua Segreteria Tecnica come l'ambito di indirizzo dei percorsi di cui all'articolo 2 del presente Accordo.
2. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo, relativamente all'articolo 2, sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello regionale attraverso il Comitato Paritetico di coordinamento della sperimentazione e la sua Segreteria Tecnica.
3. Il comitato si avvarrà delle strutture di ricerca ed elaborazione messe a disposizione dalla Regione, dall'Ufficio Scolastico Regionale e dagli operatori coinvolti ed opererà in stretto raccordo con gli appositi organismi istituzionali e tecnici attivati a livello regionale e nazionale, ivi compresi quelli organizzati in seno al coordinamento delle Regioni.
4. Gli interventi realizzati in applicazione dell'articolo 8 del presente Accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello regionale.
5. Il processo di attuazione dei percorsi di cui all'articolo 8, viene accompagnato da una Ricerca-azione, con l'assistenza tecnica di IREER, quale attività strutturata di indirizzo, orientamento e accompagnamento della fase realizzativa dei progetti pilota al fine di garantire

la coerenza degli interventi nell'ambito della costruzione del secondo canale di istruzione e formazione professionale in Lombardia.

## **Articolo 11**

### *Risorse*

1. Le azioni di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 5, realizzate dagli Enti di formazione, saranno finanziate attraverso l'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali relative al diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale.

Le azioni di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 5, realizzate dagli Istituti scolastici saranno finanziate, per la prosecuzione dei corsi già avviati, secondo le modalità concordate con l'intesa siglata il 10 gennaio 2006. Per i corsi di nuova attivazione, si rimanda ad ulteriori accordi tra USR e Regione Lombardia.

2. Le azioni di cui all'art. 8 saranno finanziate con risorse del MIUR-Direzione generale per l'istruzione post-secondaria, per l'importo di € 6.615.550,73 sul capitolo 1442 e con quota parte delle risorse della Regione Lombardia riferite al Por FSE Ob.3 2000/2006, disponibili sulla Misura C1 nella misura di € 5.000.000,00.

Milano, 22 marzo 2006

IL DIRETTORE GENERALE  
Direzione Generale Istruzione Formazione  
Lavoro - Regione Lombardia

F.to *dr. ROBERTO ALBONETTI*

IL DIRETTORE GENERALE  
Ufficio Scolastico Regionale  
per la Lombardia

F.to *dr. MARIO GIACOMO DUTTO*